DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE RELATIVE AL MERCATO INTERNO

Art. 13

Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega

L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

a) saranno indicate le quantita' minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestivita' delle consegne;

b) sara' adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilita' di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanita';

c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attivita' dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;

d) sara' disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attivita' di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarita' di tali prodotti;

e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanita'.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno
Estremi	Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-attuazione-di-direttive-comunitarie/art-13-distribuzione-all-ingrosso-dei-medicinali-per-uso-umano-criteri-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it